

1 - Condizioni generali regolanti l'esecuzione del mandato di spedizione

Le presenti condizioni generali si applicano a tutti gli incarichi affidati alla Nord Ovest S.p.A., in qualità di spedizioniere, iscritto all'Elenco interprovinciale case di spedizioni al n. 242-To ai sensi del Regio Decreto 6 maggio 1940 n. 635. Il Cliente è tenuto a prendere preventiva conoscenza delle presenti Condizioni Generali; esse hanno pieno ed incondizionato valore tra le parti contraenti ove non siano da queste esplicitamente derogate da altro contratto scritto in contrasto con le stesse.

2 - Assunzione degli incarichi

La Nord Ovest S.p.A. assume gli incarichi alle condizioni, regolamenti e norme applicate dalle Compagnie di navigazione marittima e/o aerea e/o dai vettori terrestri, ferroviari, fluviali, multimodali e/o di altra natura, aziende ed enti portuali o di deposito, italiani ed esteri, i cui servizi siano richiesti dalla detta società per conto del proprio mandante ed in forza del mandato ricevuto.

La Nord Ovest Spa agisce in rappresentanza indiretta del Cliente, svolgendo le relative prestazioni funzionali e accessorie, ovvero tutte le attività necessarie ai fini della esecuzione del contratto, ivi compresa la redazione di dichiarazioni e l'espletamento delle formalità necessarie per l'introduzione di merci in deposito IVA, ove richiesto od opportuno, conferendo il Mandante allo scopo ogni potere necessario al compimento delle suddette operazioni.

3 - Obblighi e responsabilità dello spedizioniere Nord Ovest S.p.A.

La Nord Ovest S.p.A. si impegna ad eseguire il mandato affidatole con la diligenza del buon spedizioniere.

La Nord Ovest S.p.A. ha facoltà di effettuare la spedizione della merce, raggruppandola con altra, salvo ordine scritto contrario da parte del mandante.

La Nord Ovest S.p.A. non assume alcuna responsabilità per l'interpretazione delle istruzioni trasmesse verbalmente telefonicamente dal mandante che non siano state confermate per iscritto.

In caso di voce doganale fornita in modo inesatto, la Nord Ovest S.p.A. o i suoi incaricati o preposti, potranno procedere ad effettuare la dichiarazione doganale sulla base dei dati e dei documenti forniti, ed il mandante dichiara di e si impegna a manlevare e tenere indenne la predetta società, i suoi incaricati e preposti, da qualsivoglia contestazione dovesse essere formulata dagli uffici di controllo o da qualsivoglia altro ufficio competente.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1717 c.c. la Nord Ovest S.p.A. ha facoltà di sostituire altri a sé nell'esecuzione del mandato.

La Nord Ovest S.p.A. non può essere tenuta in alcun modo a rispondere dell'operato dei vettori, come pure dei depositari, degli imballatori, degli spedizionieri, assicuratori e/o delle banche, le cui prestazioni abbia richiesto nell'adempimento del proprio mandato.

La Nord Ovest S.p.A. non è tenuta a verificare se i vettori e/o gli altri soggetti indicati al punto che precede e/o i mezzi dagli stessi impiegati siano muniti di adeguata copertura assicurativa ovvero se gli stessi siano o meno certificati.

La Nord Ovest S.p.A. non è obbligata a controllare né a richiamare l'attenzione del mandante sull'esistenza di impedimenti di legge o di autorità riguardanti la spedizione.

La Nord Ovest S.p.A. non è tenuta a verificare l'esistenza integrità ed adeguatezza degli imballi delle merci affidatele per la spedizione e non risponde dei danni di qualsiasi natura sofferti da merci non imballate o insufficientemente od inadeguatamente imballate.

La Nord Ovest S.p.A. non garantisce termini di resa ovvero determinati ordini di precedenza nell'esecuzione della spedizione anche se detti termini e ordini di precedenza sono menzionati nei documenti di spedizione, né l'accuratezza delle indicazioni ricevute dai vettori circa le date di carico, scarico o consegna delle merci, come pure di quelle di arrivo a destino dei mezzi di trasporto.

La Nord Ovest S.p.A. non è tenuta a fare la "dichiarazione d'interesse alla riconsegna" di cui all'art. 22 della Convenzione di Varsavia 12-X-29 ed all'art. 46 COTIF-CIM, né a dichiarare il valore della merce al vettore ai sensi degli artt. 26 CMR, 4.5 lett. a) Conv. Bruxelles, 423 e 952 Cod. Nav. e di altra normativa nazionale o convenzione internazionale, salvo che ciò non le venga espressamente richiesto per iscritto dal mandante.

La Nord Ovest S.p.A. non è tenuta ad assicurare la merce affidatale per la spedizione salva esplicita richiesta in tal senso fatta per iscritto dal mandante. In quest'ultima ipotesi, la Nord Ovest S.p.A. stipulerà l'assicurazione alle condizioni generali e particolari delle polizze emesse dalle Compagnie di Assicurazione dalla stessa prescelte. In mancanza di esatta precisazione da parte del mandante dei rischi da assicurare, resta inteso che verranno coperti solo i rischi ordinari. Ove l'assicurazione venisse accesa dal mittente o dal destinatario, il mandante si impegna a far sì che nelle condizioni di assicurazione sia escluso il diritto di rivalsa dell'assicuratore nei confronti della predetta società.

Il Cliente dichiara che il prezzo indicato in fattura corrisponde a quello di transazione ai sensi dell'articolo 29, Reg. CEE n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992.

4 - Validità dei prezzi e delle condizioni

I prezzi e le condizioni offerte dallo spedizioniere sono validi solo se accettati dal mandante per l'esecuzione immediata del relativo mandato, salvo, tuttavia, eventuali variazioni sopravvenute nelle condizioni e tariffe delle imprese, vettori ed enti i cui servizi devono essere utilizzati dallo spedizioniere nell'interesse del proprio mandante, nonché nel costo della mano d'opera o nel corso dei cambi.

Lo spedizioniere non è tenuto a segnalare le sopravvenute variazioni in corso della spedizione. I premi, gli abbuoni, le commissioni sui noli, le senserie e simili ottenuti dallo spedizioniere sulle tariffe dei vettori sono di esclusiva spettanza dello spedizioniere stesso.

Il Cliente si impegna a tenere indenne e manlevare la Nord Ovest Spa dal pagamento dei servizi resi dal personale delle Dogane, ai sensi dell'art. 35 co. 5 DPR 43/1973 per le operazioni compiute fuori dall'orario di apertura degli uffici o fuori del circuito doganale.

5 - Merci pericolose.

La Nord Ovest S.p.A. non prenderà in consegna per la spedizione merci pericolose che possano arrecare pregiudizio a persone, animali o cose, salvo preventivo accordo scritto, nel quale ad ogni modo il mandante, manleverà la Società da ogni forma di responsabilità.

Per "merci pericolose" si intende: merci classificate come tali da normative nazionali, comunitarie od internazionali, merci soggette a restrizioni da parte della IATA o della ICAO oppure merci che siano soggette a rapido deterioramento o decomposizione.

Qualora tali merci vengano affidate alla detta società, senza l'accordo di cui sopra, la stessa avrà il diritto di respingerle ovvero, qualora le circostanze lo richiedano, di venderle od anche di procedere alla loro distruzione ed il mandante sarà tenuto a rispondere di tutte le conseguenze dannose ed a sopportare tutte le spese che possano derivarne.

6 - Obblighi e responsabilità del mandante.

Il mandante deve specificare la natura della merce, il numero, la quantità, la qualità ed il contenuto dei colli, il loro peso lordo, le dimensioni ed ogni altra notizia utile per l'esecuzione del mandato.

Il mandante deve consegnare alla Nord Ovest S.p.A. merci imballate e contrassegnate in maniera adeguata e comunque secondo gli usi commerciali, in ogni caso con modalità tali da consentire l'agevole ed inequivocabile individuazione della natura e caratteristiche della merce.

Il mandante sarà responsabile di tutte le conseguenze dannose derivanti dalla omissione, inesattezza od imprecisione delle indicazioni che precedono come pure della mancanza, insufficienza od inadeguatezza dell'imballaggio o della mancata segnalazione sui colli delle cautele necessarie per il loro maneggio e sollevamento.

Il mandante è tenuto a far pervenire alla Nord Ovest S.p.A., in tempo utile, istruzioni chiare e precise in ordine al trasporto nonché i documenti necessari per la presa in consegna e la spedizione della merce. In difetto di istruzioni ovvero in caso di istruzioni inintelligibili e/o inattuabili, la detta società opererà secondo il proprio discernimento, secondo il miglior interesse del mandante.

Il mandante è tenuto, salvo patto contrario reso per iscritto, ad anticipare alla Nord Ovest S.p.A. i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato e per l'adempimento delle obbligazioni che, a tal fine, la detta società ha assunto e/o dovrà assumere a proprio nome e per conto del mandante.

Nel caso in cui la Nord Ovest S.p.A. anticipi i fondi necessari ovvero le somme richieste non le pervengano tempestivamente, a quest'ultima saranno dovute, oltre alle normali competenze, alla commissione per anticipo fondi ed agli interessi in misura pari al 5%, anche le eventuali perdite sui cambi.

7 - Regolamento di deposito.

L'eventuale deposito della merce affidata alla Nord Ovest S.p.A. per la spedizione viene effettuato, a scelta di quest'ultima, nei propri locali o in quelli di terzi siano essi pubblici o privati. Nel caso di deposito della merce in locali di terzi nei rapporti tra la Nord Ovest S.p.A. ed il mandante saranno applicate le stesse condizioni vigenti tra la detta società ed il terzo depositario.

La Nord Ovest S.p.A. può concedere in uso esclusivo locali di deposito separati, da adibirsi allo stoccaggio di una determinata merce. Il corrispettivo per la concessione dei locali suddetti è convenuto di volta in volta in relazione alla durata della concessione stessa.

Nel caso in cui merci vengano affidate dal mandante alla Nord Ovest S.p.A. affinché vengano depositate per lunga permanenza a magazzino – ossia superiore a gg. 60 - fermo restando quanto sopra stabilito, resta inteso che la detta società potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto di deposito con un preavviso di 15 giorni a mezzo lettera raccomandata all'indirizzo del mandante. Il recesso potrà avvenire senza preavviso qualora le merci depositate possano recare pregiudizio alle altre merci, a persone o cose. In entrambi i casi, il mandante dovrà rimborsare alla società predetta tutte le spese da quest'ultima sostenute fino al giorno dell'uscita della merce dai propri magazzini.

Qualunque verifica, lavorazione, prelievo di campioni o manipolazione di merce da eseguirsi durante la permanenza a magazzino dovrà essere previamente concordata ed eseguita da incaricati della Nord Ovest S.p.A. oppure, ove nulla osti, da personale del mandante sempre con l'assistenza ed alla presenza di un rappresentante della detta società.

La Nord Ovest S.p.A. qualora abbia fondato motivo di dubitare che i suoi diritti non siano coperti dal valore delle merci è autorizzata a fisare al mandante un termine entro il quale questi deve provvedere alla copertura delle sue spettanze. Ove il mandante a ciò non provveda, la detta società avrà diritto di vendere la merce e di rivalersi sul ricavato ovvero di procedere alla distruzione della stessa, senza ricorrere all'Autorità Giudiziaria.

La responsabilità della Nord Ovest S.p.A., quale depositaria, sarà limitata alle sole ipotesi di colpa grave e/o dolo della stessa, suoi dipendenti o preposti.

Chiunque si trovi negli spazi della Nord Ovest S.p.A. o nel luogo dove queste esegue proprie operazioni dovrà attenersi ed agire in stretta conformità con le norme vigenti di sicurezza emanate dalle autorità competenti o dalla Società, per garantire l'ordine e la sicurezza.

8 - Termini di pagamento.

Le fatture della Nord Ovest S.p.A. saranno emesse a completamento di ogni singola spedizione e/o servizio. Il pagamento dovrà intendersi con rimessa diretta a 30 giorni dalla data di fattura a meno che non vengano concordati termini diversi, e i diritti e dazi che dovranno essere saldati a presentazione della relativa fattura o di documentazione equivalente. Nel caso di contestazioni, la fattura dovrà essere immediatamente rinviata agli uffici della detta società dal mandante, accompagnata dalle relative eccezioni.

9 - Impossibilità di esecuzione del mandato di spedizione.

Gli avvenimenti che non siano causati dalla Nord Ovest S.p.A. e/o dagli incaricati o preposti di questa ultima, ma che impediscano in tutto od in parte alla stessa di assolvere ai suoi obblighi (ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo, guerre, terremoti, inondazioni, insurrezioni, o moti popolari, incendi, scioperi e serrate, nonché tutte le cause di forza maggiore e/o gli eventi esonerativi previsti dalle Convenzioni Internazionali) esonereranno la detta società per il periodo della loro durata da responsabilità con riguardo agli incarichi pregiudicati da detti eventi. In tali casi, la Nord Ovest S.p.A. avrà facoltà di recedere dal contratto anche se lo stesso sia stato parzialmente eseguito ed analogo diritto spetterà al mandante. In caso di recesso, resta inteso che il mandante dovrà rimborsare alla Nord Ovest S.p.A. tutte le spese da quest'ultima sostenute (ivi incluse a titolo esemplificativo quelle di trasporto, magazzinaggio noleggiato, giacenza, sosta, assicurazione e/o consegna) anche se necessitate dagli eventi di forza maggiore.

10 - Rinuncia al mandato.

In deroga a quanto previsto dall'art. 1727 c.c., la Nord Ovest S.p.A. avrà facoltà di rinunciare in qualsiasi momento al mandato conferitole anche ove non ricorra una giusta causa. Alla detta società dovranno essere, in ogni caso, rimborsate tutte le spese sostenute fino al momento della rinuncia.

11 - Privilegio e diritto di ritenzione.

La Nord Ovest S.p.A. ha nei confronti del mandante per eventuali suoi crediti, siano essi scaduti o meno, il privilegio ed il diritto di ritenzione sulle merci affidatele. I diritti suddetti potranno essere fatti valere anche nei confronti degli altri aventi diritto alle merci (mittente e/o destinatario e/o proprietario delle merci se diversi dal mandante).

12 - Limitazione di responsabilità.

La responsabilità della Nord Ovest S.p.A. nei confronti della mandante a qualunque titolo - sia esso contrattuale o extracontrattuale - non potrà eccedere la somma di 666,67 Diritti speciali di prelievo (DSP) per ogni collo o di Dsp. 2 per ogni Kg lordo di merce affidatele per la spedizione.

13 - Condizioni generali di trasporto.

Nell'ipotesi in cui venga concordato tra le parti, che la Nord Ovest S.p.A. assuma l'impegno di effettuare il trasporto della merce con mezzi propri od altrui, in piena autonomia e sotto la sua esclusiva responsabilità, si applicheranno le condizioni indicate al seguente art. 14.

14 - Responsabilità del Committente per perdita o avaria alle merci trasportate.

La responsabilità del Committente sarà disciplinata come segue:

A - Trasporto terrestre

Il transit-time indicato nel sito www.nord-ovest.it nella sezione arrivi mare è quello notificato dal vettore che eseguirà il trasporto marittimo ed è meramente indicativo e non vincolante, essendo soggetto alle variabili di ogni singolo viaggio nonché alle condizioni generali di polizza praticate dal vettore marittimo stesso.

La Nord Ovest S.p.A. conseguentemente non assume alcuna responsabilità ad alcun titolo nel caso che il transit-time effettivo ecceda quello indicativamente previsto. Trasporto nazionale: ove il trasporto debba essere eseguito nell'ambito del territorio nazionale, la responsabilità della detta società, a qualsivoglia titolo sia esso contrattuale od extracontrattuale, per perdite od avarie alle merci trasportate sarà convenzionalmente limitata alla somma di Euro 1,00 per ogni kg di portata utile del veicolo impiegato.

Nell'ipotesi di trasporti astrattamente rientranti nella categoria dei c.d. trasporti esenti dall'obbligo delle tariffe a forcina, la responsabilità della predetta società, a qualsivoglia titolo sia esso contrattuale o extracontrattuale, sarà convenzionalmente limitata alla somma di Euro 6 per ogni Kg. lordo di merce danneggiata o perduta.

Trasporto internazionale: nell'ipotesi di trasporto di merci su strada in cui il luogo di ricevimento della merce e quello contrattualmente previsto per la riconsegna siano situati in due paesi diversi, di cui almeno uno sia parte della Convenzione di Ginevra del 1956 (CMR), la responsabilità della Nord Ovest S.p.A. sarà disciplinata dalla suddetta convenzione. La responsabilità della stessa società per perdita od avaria alle merci trasportate - sia essa a titolo contrattuale che extracontrattuale - non potrà eccedere la somma di DSP 8,33 per ogni Kg. di merce perduta od avariata.

B - Trasporto aereo

Trasporto internazionale: nell'ipotesi di trasporto aereo internazionale, la responsabilità della Nord Ovest S.p.A. sarà disciplinata dalla Convenzione di Varsavia del 1929. La responsabilità della stessa società - sia essa a titolo contrattuale che extracontrattuale - per perdita od avaria alle merci trasportate non potrà pertanto eccedere la somma di DSP 17 per ogni Kg. di merce perduta od avariata.

Trasporto nazionale: ove il trasporto aereo debba essere eseguito nell'ambito del territorio nazionale, e comunque nel caso in cui non trovi applicazione la Convenzione di Varsavia, la responsabilità della detta società sarà disciplinata dal Codice della Navigazione e non potrà comunque eccedere la somma di Euro 15 per Kg. di merce caricata.

C - Trasporto marittimo

Trasporto nazionale: ove il trasporto marittimo debba essere eseguito nell'ambito del territorio nazionale, la responsabilità della Nord Ovest S.p.A. sarà disciplinata dal Codice della Navigazione. Il risarcimento dovuto, a qualsivoglia titolo, sia esso contrattuale od extracontrattuale, dalla stessa società per perdite od avarie alle merci trasportate non potrà eccedere la somma di Euro 100 per ciascun collo.

Trasporto internazionale: nell'ipotesi di trasporto marittimo internazionale, la responsabilità della Nord Ovest S.p.A. sarà disciplinata dalla Convenzione di Bruxelles del 1924. La responsabilità della detta società - sia essa a titolo contrattuale che extracontrattuale - per perdita od avaria alle merci trasportate non potrà eccedere la somma di DSP 666,67 per ogni collo od unità perduta o danneggiata ovvero 2 Dsp. per ogni Kg. di merce perduta od avariata.

D - Trasporto ferroviario

Trasporto Nazionale: ove il trasporto ferroviario debba essere eseguito nell'ambito del territorio nazionale, la responsabilità della Nord Ovest S.p.A. sarà disciplinata dalle previsioni del d.p.r. 10 aprile 1961 n. 98 e successive modificazioni. Il risarcimento dovuto dalla stessa società, a qualsivoglia titolo, sia esso contrattuale od extracontrattuale, non potrà eccedere la somma di Euro 7,5 per ogni Kg. di peso netto danneggiato o mancante. Trasporto Internazionale: nell'ipotesi di trasporto ferroviario internazionale, la responsabilità della detta società sarà disciplinata dalla Convenzione di Berna del 1980. La responsabilità de qua - sia essa a titolo contrattuale che extracontrattuale - per perdita od avaria alle merci trasportate non potrà eccedere la somma 17 Dsp. per ogni Kg. di merce perduta od avariata.

E - Trasporto multimodale o misto

Nell'ipotesi in cui il trasporto sia eseguito utilizzando mezzi di trasporto diversi, la responsabilità della Nord Ovest S.p.A. sarà disciplinata dalle condizioni della FIATA, Multimodal Transport Bill of Lading.

La responsabilità della detta società - sia essa a titolo contrattuale che extracontrattuale - per perdita od avaria alle merci trasportate non potrà eccedere la somma di DSP 666,67 per ogni collo od unità perduta o danneggiata ovvero 2 dsp. per ogni Kg. lordo di merce perduta od avariata.

Nel caso in cui il mittente dichiari la natura e il valore della merce prima che questa sia stata presa in consegna dalla Nord Ovest S.p.A., quest'ultima abbia espressamente accettato la predetta dichiarazione, la rata del nolo ad valorem sia stata pagata e il valore sia riportato nel documento di trasporto, detto valore rappresenterà il limite di responsabilità della società stessa.

Nel caso in cui un container, un pallet o un simile mezzo di trasporto siano stati caricati con più di un collo o più di una unità di carico, i colli o le altre unità di carico espressamente dichiarati nel documento di trasporto saranno considerati come singolarmente caricati in tali mezzi di trasporto.

Tranne che per detta esclusione, i mezzi di trasporto saranno considerati come un singolo collo o una singola unità di carico. Qualora il trasporto multimodale non comprenda tratte marittime o fluviali, la responsabilità della detta società non potrà eccedere la somma di 8,33 DSP per Kg di merce perduta o avariata. Nel caso in cui la perdita o il danneggiamento della merce siano avvenute in una tratta del trasporto multimodale per la quale sia stato stipulato un contratto di trasporto che prevede l'applicazione di Convenzioni o leggi nazionali con diversi limiti di responsabilità, la responsabilità della detta società sarà disciplinata dalle condizioni di dette Convenzioni o leggi nazionali.

Le limitazioni sopra riportate si applicheranno a tutti i reclami avanzati contro la detta società siano essi di natura contrattuale o extracontrattuale.

15 - Legge applicabile

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti condizioni generali, resta inteso che troverà applicazione la legge italiana ed in particolare gli artt. 1737 ss. del Codice Civile, oltre che le "Condizioni Generali praticate dagli spedizionieri Italiani per spedizioni internazionali" depositate presso tutte le C.C.I.A.A. il 10.3.1975 e aggiornate il 7.9.1992.

16 - Giurisdizione e competenza

Le parti espressamente convengono che ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra loro in merito alla interpretazione o risoluzione del presente contratto sarà sottoposta in via esclusiva alla giurisdizione italiana e alla competenza del foro di Cuneo

17 – Clausola di conformità al D. Lgs. 231/2001

1. Il Cliente dichiara di avere preso visione e di conoscere il contenuto del "Modello/i di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n.231/2001" adottato dalla Nord Ovest Spa.

2. Il Cliente si impegna a conformarsi alle regole, alle procedure ed ai principi contenuti nel Modello, per quanto ad esso applicabili e ad informare tempestivamente l' Organismi di Vigilanza della Nord Ovest di qualsiasi atto, fatto o comportamento di cui vengano a conoscenza nell'esecuzione degli incarichi conferiti, che possa integrare la fattispecie di uno degli illeciti penali inclusi nell'ambito di applicazione del D.lgs. n. 231/2001 e comportare la responsabilità amministrativa della società.

3. Le Parti concordano che la violazione del rispetto del D.Lgs. n. 231/2001, costituisce a tutti gli effetti grave inadempimento e giusta causa di recesso dal presente accordo.

Art. 18 – Autorizzazione al trattamento dei dati personali.

1. Il Cliente può prendere visione dell'informativa relativa al trattamento dei dati personali sul sito internet della Nord Ovest Spa e dichiara di autorizzare la medesima al trattamento dei propri dati ai fini dell'esecuzione del presente contratto, nonché a fini fiscali.